



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 9 Aprile 2025

ISTITUTI DEFLATTIVI

Nessun dietro-front possibile per il contribuente che ha sottoscritto l'adesione
di Arianna Semeraro, Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verbale di distribuzione dell'utile 2024 nel modello Rap
di Alessandro Bonuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Utilizzo delle perdite fiscali in caso di trasformazione regressiva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

L'incasso giuridico: un istituto mai esistito
di Luciano Sorgato

ACCERTAMENTO

Il domicilio digitale ai nastri di partenza
di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Studi professionali nel mirino dei private equity
di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



ISTITUTI DEFLATTIVI

Nessun dietro-front possibile per il contribuente che ha sottoscritto l'adesione

di Arianna Semeraro, Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

“Intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario”.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi su un dirimente tema, ha deciso di dare continuità al proprio prevalente orientamento pur riconoscendo la fondatezza della tesi di parte privata e ammettendo una dubbia formulazione della normativa in esame.

Il caso

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento da parte della contribuente, ancorché quest’ultima avesse già sottoscritto un accertamento con adesione non procedendo tuttavia al pagamento degli importi concordati.

In altre parole, la contribuente, dopo aver raggiunto un accordo con il Fisco circa la corretta determinazione dell’imponibile accertabile e dopo aver formalizzato tale accordo con la sottoscrizione dell’adesione, cambia idea e anziché procedere al regolare versamento del *quatum* dovuto (entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’adesione, anche solo della prima rata)[\[1\]](#), impugna l’originario avviso di accertamento.

Il ricorso subisce un brusco arresto da parte dei giudici di prime cure che lo ritengono inammissibile stante l’avvenuto perfezionamento dell’accertamento con adesione, che



preclude al contribuente sottoscrittore ogni possibilità circa l'impugnazione dell'originario avviso di accertamento. Secondo i giudici di merito difatti il contribuente, dopo aver sottoscritto l'adesione, è vincolato a tale accordo non potendo più richiedere una revisione dell'originario atto emanato.

In altre parole, i giudici di prime cure, accogliendo l'eccezione dell'ufficio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, l'avviso di accertamento conserva efficacia solo a garanzia dell'integrale pagamento nei confronti dell'Erario delle somme dovute.

La pronuncia viene confermata anche in grado di appello.

Il ricorso in Cassazione – L'argomentazione del contribuente

La conferma della pronuncia di II grado da parte dei giudici di appello non ferma il contribuente che impugna la sentenza dinanzi ai giudici di piazza Cavour.

In particolare, parte privata affida l'intero ricorso a un unico motivo di gravame incentrato sul dato testuale della normativa che, secondo una puntuale interpretazione dovrebbe, senza dubbio alcuno (a parere di parte), smentire la tesi dei giudici di merito stante un dato che è inconfondibile: l'adesione si perfeziona solo al momento del pagamento delle somme dovute.

In particolare, la contribuente valorizza il disposto dall'articolo 9, D.Lgs. 218/1997, a norma del quale *“la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2”*.

Non può difatti sottacersi che l'espressione usata dal Legislatore sembri alludere alla validità stessa dell'accordo, ossia alla compresenza di tutti gli elementi costitutivi, piuttosto che a un mero differimento degli effetti. Vedremo infatti che l'annotata pronuncia si discosta – forse consapevolmente – dal tenore letterale dell'articolo 9, D.Lgs. 218/1997, ritenendo che il versamento di quanto concordato *“al di là delle espressioni letterali usate, rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell'interesse della (sola) Amministrazione finanziaria”*^[2].

Il versamento del dovuto, secondo l'impostazione del ricorrente, sarebbe un elemento costitutivo della pretesa. In altre parole, non vi è accordo perfezionato e vincolante fintanto che il contribuente non paghi il dovuto.

Inoltre, la difesa fa notare come l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6, D.Lgs. 218/1997, nel disporre che *“all'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia”*, deporrebbe nel senso che anche per il contribuente l'avviso perde efficacia nel caso in cui vi sia il versamento di quanto dovuto in base all'accertamento con adesione, con la



conseguenza che, se il versamento non avvenisse, il contribuente potrebbe ancora impugnare l'atto impositivo.

Un'ulteriore conferma – argomenta la contribuente – della sua tesi verrebbe dal disposto del comma 3 dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997 secondo cui: *“entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione”*.

In particolare, secondo la contribuente quest'ultima disposizione normativa assume significato solo se interpretata nel senso di cui sopra, diversamente, se l'atto impositivo perdesse efficacia già con la sottoscrizione dell'atto di adesione – come sostenuto dai giudici di merito – non ci sarebbe logica alcuna nel consentire di ricevere la copia dell'atto di accertamento con adesione solo a versamento eseguito.

L'orientamento giurisprudenziale contrastante

Nonostante la stessa Corte di Cassazione abbia apprezzato la sintesi della difesa definendola intrisa di contenuti interessanti e certo non infondati, ha concluso – come anticipato in *incipit* – per il rigetto del ricorso, confermando la non impugnabilità dell'avviso di accertamento dopo la sottoscrizione dell'accordo di adesione nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto al versamento del *quantum* concordato.

La Corte raggiunge tale conclusione nonostante abbia essa stessa preso atto dell'esistenza di giurisprudenza non sempre univoca sul punto, citando precedenti nei quali viene affermata l'impugnabilità dell'accertamento quando si sia verificata la situazione dell'accordo non perfezionato attraverso il pagamento.

Occorre tuttavia specificare, per onore di cronaca, che questa giurisprudenza minoritaria esiste ma ha prevalentemente risolto casi nei quali, dopo il ripensamento, il contribuente non aveva neppure impugnato l'atto di accertamento, aspettando invece la cartella di pagamento per proporre ricorso. Ricorso che ovviamente viene considerato inammissibile, dichiarando incidentalmente che l'atto impugnabile sarebbe stato l'avviso di accertamento – seguente alla mancata definizione – atto presupposto della cartella.

A titolo esemplificativo si cita in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 13143/2018: *“Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, contrariamente a quanto affermato dalla Comm. trib. reg., restituisce piena efficacia all'originario accertamento, non essendo impugnabile la cartella esattoriale, conseguente alla definitività dell'accertamento, se non per vizi propri, non potendo rimettere in discussione il merito della rettifica resasi definitiva, come nel caso di specie, per mancata impugnazione”*.



È chiaro che un'attenta lettura delle motivazioni della pronuncia in esame fanno perdere un po' di peso all'orientamento stesso in quanto, l'impugnabilità dell'avviso di accertamento appare più giustificata alla luce dell'impossibilità – di carattere generale – di impugnare la cartella di pagamento (se non per vizi propri) piuttosto che un via libera rispetto alla possibilità di impugnare l'avviso dopo il mancato pagamento di un accordo di adesione seppur sottoscritto. In sostanza, la giurisprudenza non sembra sancire il principio di impugnabilità nonostante l'accordo precedente, quanto piuttosto richiamare i ricorrenti al rispetto della regola dei vizi propri^[3].

La decisione della Corte di Cassazione

Come anticipato, la Corte di Cassazione nell'annotata pronuncia aderisce al maggioritario orientamento sul punto formatosi, sancendo la non impugnabilità dell'avviso di accertamento dopo la sottoscrizione di un accordo di adesione quando i relativi importi non siano poi più stati corrisposti dal contribuente.

La motivazione della sentenza è però di particolare pregio perché dimostra come la decisione dei giudici non sia basata sul dato testuale delle norme – la cui analisi esposta dalla difesa deve invece essere valutata con enorme serietà – bensì sulla diseguale posizione che le parti – contribuente e Fisco – rivestono nell'accertamento con adesione e quindi sulla *ratio* di un accordo che produce effetti solo dopo che una delle parti vi abbia dato esecuzione.

In tal senso, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4636/2024) si è recentemente già espressa affermando che: *“il Collegio ritiene che l'accertamento con adesione non sia un atto amministrativo unilaterale, né un contratto di transizione, stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria; piuttosto esso si configura come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la prima nell'esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell'autonomia privata, sicché a tale atto si applicano, non le disposizioni del Codice civile relative alla transazione, ma la disciplina speciale pubblicistica che lo prevede”*.

La Suprema Corte, in sostanza, ammette l'incongruità della normativa ma la ritiene giustificabile alla luce del diseguilibrio che caratterizza il rapporto Fisco-contribuente. Differenza che giustifica:

- per il Fisco la non vincolabilità dell'accordo sino all'esecuzione dello stesso;
- per il contribuente, la cristallizzazione degli effetti positivi dell'accordo solo al momento dell'esecuzione del pagamento, privando quest'ultima parte della possibilità di censurare l'avviso di accertamento originario e ammettendo l'ufficio a pretendere l'esecuzione della pretesa fiscale originaria quandanche quest'ultima sia stata ridimensionata – evidentemente su qualche base di fondamento – dalla stessa



Amministrazione finanziaria.

Per cui è chiaro che, se asetticamente considerate, le conseguenze del mancato pagamento siano gravose soltanto per una delle 2 parti: l'Amministrazione finanziaria resta vincolata all'accordo solo dopo che il contribuente vi abbia dato almeno un principio di esecuzione; mentre per il contribuente il vincolo – e quindi l'effetto preclusivo della non impugnabilità – scatta già con la sottoscrizione dell'accordo.

Tuttavia, è nel diritto pubblico e negli interessi pubblici di cui l'Amministrazione finanziaria è portatrice che la Cassazione ravvisa la legittimità di tale impostazione. Pertanto, seppur non possa sottacersi che resti un'anomalia la circostanza che una fase esecutiva diventi elemento costitutivo essenziale per la produzione degli effetti, tale anomalia è giustificata alla luce di quanto sopra detto, aspetto che supera la pur evidente contraddizione tra l'ammettere che l'accertamento originario resti efficace, se perfezionamento non c'è (o meglio, se pagamento non c'è), e il negare che questo atto, pur regolatore del rapporto, possa essere impugnato (ovviamente nel rispetto dei termini normativi).

Chiosano i giudici affermando il seguente principio di diritto: *“Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'Amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato dall'atto impositivo originario”.*

Conclusioni

Ciò che lascia perplessi al termine dell'analisi di tale ragionamento è l'adeguatezza di tale impostazione rispetto alla conclamata *compliance* che deve sempre più informare il rapporto tra Fisco e contribuente e ai principi di buona fede e collaborazione che dovrebbero caratterizzare i contraddittori tra le parti.

In particolar modo, lascia perplessi l'impossibilità per il contribuente di richiedere al giudice – per il tramite dell'impugnazione dell'originario avviso – di rideterminare la pretesa fiscale quantomeno all'imponibile accordato in sede di adesione. Privare di tale possibilità equivale a voler vanificare le ragioni – fondate – che hanno condotto finanche il medesimo ufficio a rettificare il proprio operato determinando un imponibile che va considerato, quantomeno a livello presuntivo, come dotato di una sua fondatezza.

Acconsentire a tale soluzione non priverebbe neppure l'ufficio di tutele maggiori poiché comunque il contribuente – dopo l'impugnazione dell'atto – non potrebbe più accedere alle sanzioni in misura ridotta [\[4\]](#).



Alla luce di tali riflessioni occorre dunque chiedersi quanto sia oggi ancora persuasivo sostenere una posizione istituzionalmente diseguale delle parti, sia pure a proposito di una interlocuzione tra Fisco e contribuente. E, soprattutto quanto oggi sia ancora accettabile fondare il procedimento tributario su una tale diseguaglianza alla luce delle modifiche recenti allo Statuto del contribuente tese ad affermare con maggiore forza i principi di collaborazione, buona fede e affidamento.

Forse di auspicio in tale direzione è la nuova metodologia dello *“schema d’atto”*, che anticipando (laddove previsto), la procedura di adesione, almeno evita equivoci circa l’impugnabilità del successivo atto di accertamento in caso di mancato perfezionamento dell’accordo a seguito del non avvenuto pagamento. In sostanza, in presenza dello schema d’atto e anticipando in tale fase l’adesione, il contribuente non corre (o almeno si ritiene che non dovrebbe correre) rischi in caso di ripensamenti e mancato versamento del dovuto: in tale circostanza, infatti, pur avendo firmato l’adesione, ma non operando il pagamento anche solo della prima rata, al più resta in piedi lo schema d’atto e l’Amministrazione finanziaria dovrà pur sempre emanare il successivo atto impugnabile.

Ovviamente il problema resta per le casistiche in cui l’atto impugnabile non è preceduto dallo schema d’atto e per le situazioni in cui il contribuente non ha voluto attivare la procedura di adesione a fronte dello schema d’atto. In queste ipotesi, infatti, l’adesione è pur sempre attivabile rispetto all’atto impugnabile (a condizione che non sia stata svolta in una fase precedente del *“percorso”* endoprocedimentale di formazione dell’atto impugnabile, ad esempio anche relativamente al pvc), con richiesta da eseguire tassativamente entro i 15 giorni della relativa notifica. Per coloro che *“esplorano”* questa soluzione, dunque, rimane necessario essere attenti alla decisione finale: una volta firmata l’adesione, alla luce della commentata giurisprudenza della Cassazione non soltanto non è possibile *“ripensarci”* e non pagare (pena la perdita dell’adesione), ma soprattutto si ottiene l’indesiderato effetto di rendere definitivo l’atto impugnabile, con recupero pieno del *quantum* accertato, degli interessi e delle relative sanzioni, senza riduzione di sorta.

[1] È appena il caso di rilevare che, almeno sul piano normativo, il pagamento della prima rata a completamento del perfezionamento dell’adesione, nei termini di cui si dirà nel presente commento alla luce dell’approdo giurisprudenziale della Cassazione, riguarda solo alcuni degli istituti deflattivi previsti dal Legislatore, posto che, ad esempio, nel caso della conciliazione giudiziale l’accordo si perfeziona solo ed esclusivamente con la firma delle parti, non avendo rilievo alcuno l’eventuale mancato pagamento del dovuto (o della prima rata): in tale ipotesi, infatti, la conciliazione resta valida e gli importi saranno oggetto di recupero mediante l’azione della riscossione.

[2] La perplessità da molti manifestata circa questa non nuova posizione della Corte, riguarda il fatto che un momento esecutivo, quale il pagamento, viene elevato a elemento essenziale della fattispecie, apparentemente condannando l’accordo sottoscritto a una condizione di non



operatività e di non vincolatezza: il contribuente può sottrarsi al pagamento, vanificando l'accordo, ma a quel punto perde persino la possibilità di definire il contesto impositivo. Quindi se da un lato il mancato pagamento genera il mancato perfezionamento dell'adesione, dall'altro si determina la non impugnabilità dell'atto di accertamento originario, che diviene definitivo.

[3] Se si intende contestare un atto accertativo, non si può aspettare la notifica dell'atto della riscossione per intraprendere la lite con il Fisco.

[4] Una simile soluzione sarebbe anche coerente con il disposto dell'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 218/1997 il quale attribuisce un valore positivo all'accordo, anche nei confronti di soggetti che non vi hanno aderito e pertanto considera l'imponibile determinato in quella sede come l'imponibile accettabile a carico dei soggetti non aderenti. Si pensi alle posizioni dei soci, non solo all'interno del litisconsorzio necessario, ma anche nelle ipotesi delle c.d. *“società a ristretta base partecipativa”*. La rigida interpretazione assunta potrebbe finanche condurre al paradosso di un accordo non divenuto definitivo sulla società, con relativo atto non più impugnabile e separate procedure dei soci magari definite positivamente in adesione.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“Accertamento e contenzioso”](#).



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verbale di distribuzione dell'utile 2024 nel modello Rap

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

[Scopri di più](#)

Con l'approvazione dei **bilanci 2024** verrà stabilita la **destinazione dell'utile dell'esercizio** e, dunque, i soci ne **potranno deliberare l'eventuale distribuzione**.

La distribuzione dei dividendi deve seguire **un iter ben preciso** che prevede l'osservanza di una **serie di atti e adempimenti**. Tra questi vi è certamente l'obbligo di **registrazione** del **verbale di distribuzione degli utili societari**.

In attuazione del D.Lgs. 139/2024, concernente la **riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall'Iva**, che prevede la graduale **telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti**, nonché il **versamento delle imposte dovute**, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10.03.2025 ha previsto una **nuova modalità** di registrazione dei verbali di distribuzione degli utili che dovrà avvenire **attraverso l'utilizzo del modello Rap**.

È stato, a tal fine, inserito un **modulo aggiuntivo** dedicato, appunto, alla richiesta di **registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari**. La nuova modalità di registrazione potrà essere utilizzata già per la distribuzione dell'**utile** deliberato in sede di approvazione del bilancio **2024**.

L'adempimento prevede il **versamento delle imposte di registro** e di **bollo** calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della **liquidazione effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate**.

La registrazione di tale atto, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 13, Tur](#), e all'[articolo 4, comma 1, lettera d\), punto 1](#) della Tariffa Parte Prima ad esso allegata, deve avvenire **entro 30 giorni** dalla sua deliberazione ed è soggetta all'imposta di registro in **misura fissa** pari a 200 euro.

Sotto il profilo operativo, nel modello Rap è stato inserito il nuovo **“Quadro Atto”** denominato **“Verbale di distribuzione utili”** nell'ambito del quale è stato previsto anche il **“Quadro Soci”**.



QUADRO ATTO		
VERBALE DI DISTRIBUZIONE UTILI	Total utile conseguito	Importo utile distribuito ai soci

QUADRO SOCI			
Codice fiscale	Quota di partecipazione	Importo utile percepito	
Cognome o Denominazione o Ragione sociale	Nome		
Data di nascita giorno mese anno	Sesso (M/F)	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)

Con riferimento **all'utile da distribuire** vanno ivi indicati i dati seguenti:

- **“Totale utile conseguito”** in cui deve essere inserito **l'importo dell'utile d'esercizio realizzato** dalla società che approva il bilancio;
- **“Importo utile distribuito ai soci”** in cui va dichiarato l'importo dell'utile d'esercizio destinato **alla distribuzione ai soci**.

Nella sezione **“Quadro soci”** devono essere indicate le **generalità** dei soci a cui **viene distribuito l'utile se menzionati nel verbale** (se i soci non sono menzionati o se la compagnia societaria è composta da più di 20 soci il quadro in esame non deve essere compilato), **nonché essere compilati i seguenti campi**:

- **“Quota di partecipazione”**, corrispondente alla quota di partecipazione del singolo socio al capitale sociale (ad esempio, in caso di **partecipazione pari al 30%, va indicato 30,00**) indicata nell'atto (la compilazione non è obbligatoria in mancanza della disponibilità dell'informazione);
- **“Importo utile percepito”**, pari alla quota parte di **utile percepito dal singolo socio**, in ragione della propria quota di partecipazione.

Si evidenza, altresì, che, ai fini della **registrazione del verbale di distribuzione**, nella sezione **“Dati generali”** del modello Rap:

- nel campo **“Tipologia atto”** va indicato il codice **“3”**;
- nel campo **“Data dell'atto”** va indicata la data di **approvazione del verbale di distribuzione** oppure della **delibera assembleare di approvazione del bilancio** con contestuale distribuzione degli utili;
- nella Sezione **“Richiedente”** vanno indicati i dati della **società** che distribuisce gli utili.



Il modello Rap deve essere presentato in via **telematica** direttamente da **parte del soggetto interessato** oppure tramite un **intermediario abilitato** di cui all'articolo 15, D.M. 31.07.1998 (ad esempio dottori commercialisti, consulenti del lavoro, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, agenzie di mediazione immobiliare, geometri).

Si devono allegare al modello, in un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

- **atto da registrare** (ad esempio il verbale distribuzione utili);
- eventuali **documenti allegati all'atto da registrare**;
- **documenti d'identità dei sottoscrittori dell'atto**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Utilizzo delle perdite fiscali in caso di trasformazione regressiva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

L'[articolo 170, Tuir](#), fornisce regole specifiche sulla riportabilità delle perdite fiscali maturate da una società **prima della sua trasformazione**. Questo tema assume particolare rilevanza nel caso di **trasformazioni omogenee regressive**, ovvero il passaggio da una **società di capitali a una società di persone**. In tali casi, si verifica un **cambiamento significativo nel regime fiscale**: si passa dalla **tassazione diretta sul reddito della società** a un sistema di imputazione del **reddito direttamente ai soci**. La questione centrale riguarda il **destino delle perdite fiscali accumulate dalla società di capitali** prima della trasformazione.

Su tali riserve, infatti, la **società ha corrisposto l'Ires nella misura del 24%**, ma all'atto della distribuzione ai soci, la **società deve operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% in presenza di soci persone fisiche**. Il tema della gestione delle perdite fiscali maturate dalla società di capitali prima della trasformazione in società di persone è stato **oggetto di pronunce** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Un primo orientamento risale al 1994, quando la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) del Veneto stabilì che, in caso di **trasformazione regressiva**, le **perdite fiscali maturate dalla società di capitali non potevano essere riportate**. Tale posizione comportava la **perdita definitiva delle perdite pregresse**, una conseguenza considerata penalizzante e criticata dalla dottrina, in quanto **l'operazione di trasformazione sul piano civilistico non determina l'estinzione del soggetto** e la nascita di un altro, ma è semplicemente un mutamento del tipo di società.

Successivamente, con la [risoluzione n. 60/E/2005](#), l'Agenzia delle entrate ha modificato radicalmente il proprio approccio. Questo nuovo orientamento consente alle società trasformate di **riportare le perdite maturate prima della trasformazione per compensare i redditi generati successivamente all'operazione**. La risoluzione equipara **gli effetti fiscali della trasformazione regressiva a quelli derivanti dall'opzione per la trasparenza fiscale** prevista dagli [articoli 115 e 116, Tuir](#).

L'Agenzia delle entrate ha fondato il proprio ragionamento su **tre punti principali**:



- **perdita della soggettività passiva Ires:** sia la trasformazione regressiva che l'opzione per la trasparenza fiscale comportano la perdita della soggettività passiva ai fini Ires, seppur con modalità differenti (definitiva nel caso della trasformazione; temporanea nel caso dell'opzione);
- **conservazione delle perdite:** le disposizioni sulla trasparenza fiscale permettono il **mantenimento del diritto al riporto delle perdite maturate quando la società aveva personalità giuridica;**
- **assenza di motivazioni contrarie: non vi sono ragioni** logiche o sistematiche **per negare la conservazione delle perdite** realizzate da una società di capitali prima della trasformazione.

In sostanza, l'Agenzia ha stabilito che le **perdite maturate dalla società di capitali** possono essere **utilizzate dalla società trasformata per abbattere il proprio reddito imponibile, senza imputarle direttamente ai soci.**

Per completezza, si ricorda che **le perdite pregresse possono essere utilizzate nel rispetto delle norme previste per le società di capitali**, come stabilito dall'[articolo 84, Tuir](#), secondo cui le perdite possono essere utilizzate **per abbattere fino all'80% del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, ad eccezione di quelle generate nei primi tre esercizi dalla costituzione**, che possono **essere utilizzate integralmente (100%)** per ridurre il reddito complessivo dei periodi successivi.

Non vi sono limiti temporali per il riporto delle perdite fiscali. Per garantire la tracciabilità delle perdite pregresse, **il quadro RS del modello Unico SP richiede una distinzione tra perdite utilizzabili fino all'80% del reddito imponibile e perdite dei primi tre esercizi utilizzabili fino al 100%.**



IMPOSTE SUL REDDITO

L'incasso giuridico: un istituto mai esistito

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

[Scopri di più](#)

Nella [risposta a interpello n. 59/E/2025](#), l'Amministrazione finanziaria, ritenendo di connettere ai soli **crediti in regime d'impresa un valore fiscalmente riconosciuto se raccordato ad una base imponibile tassata**, come già indicato nella precedente [risoluzione n. 124/E/2017](#), per i crediti privati partecipi di un compendio patrimoniale personale, allo scopo di perseguire una più lineare perequazione fiscale ed evitare ammanchi d'imposta, è tornata **a riesumare l'istituto dell'incasso giuridico**.

Così testualmente l'Agenzia delle Entrate: *“Al riguardo, la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 ha chiarito che ... con l'introduzione del citato comma 4-bis dell'art 88, Tuir, viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti ... Nella medesima risoluzione, si è inoltre precisato che dal momento che si è in presenza di crediti dovuti a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR. ... non potendosi verificare quelle distorsioni dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili solo in presenza di un'attività d'impresa... Scopo della norma in commento è all'evidenza quello di evitare, sul piano fiscale, distorsioni dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale ravvisabili in presenza di un'attività di impresa. Dunque, nel caso in cui la rinuncia dei dividendi sia operata da una persona fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale del dividendo ed il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR. Va ricordato che già la circolare n. 73/E del 27 maggio 1994 aveva chiarito che «la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta ... Considerato che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall'Assemblea dei soci con verbale del 2021 e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione si ritiene, per le ragioni su esposte, che detti dividendi siano da considerare*



giuridicamente incassati e, quindi, da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973”.

Per l'Agenzia delle entrate, quindi, un **credito riassume una dualità di connotazioni fiscali** a seconda che verta **in regime d'impresa** o che partecipi di un **compendio patrimoniale privato**. In tal caso, non potendo contare il Fisco sulle tutele dell'[**articolo 88, comma 4-bis, Tuir**](#), vale quanto **già rappresentato nella remota circolare n. 73/1994**, ossia **l'istituto dell'incasso giuridico**. Prima di esaminare la liceità fiscale che a fronte di un'identica dinamica di effetti giuridici (la rinuncia di un credito) e di un'unica prescrizione di legge (l'[**articolo 88, comma 4-bis, Tuir**](#)) in vigore per eliminare il distorsivo squilibrio impositivo in questione, raccordata a meccanismi fiscali del tutto diversi da quelli intravedibili nell'incasso giuridico, appare **utile ripercorrere l'ermeneutica prospettata dal giudice di Cassazione sull'istituto**.

In particolare la Corte di Cassazione, nell'[**ordinanza n. 12223/2022**](#), ricongiunge il **fondamento causale del c.d. incasso giuridico** al fatto che la **rinuncia al credito da parte del socio**, origina la presupposizione che esso sia affluito alla sfera giuridica del rinunciante (e non, quindi, nel suo compendio patrimoniale), il quale **nell'ambito della sua autonomia decide di rimettere il corrispondente debito della società**. Così testualmente il Giudice di Cassazione: “*La rinuncia presuppone il conseguimento (non, quindi, la riscossione) del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società*”.

Appare rilevante sottolineare come la **Corte di cassazione sia costretta a ricorrere al termine “conseguimento del credito”**, in quanto costituendo civilisticamente la **remissione del credito unicamente un atto abdicativo unilaterale**, che diverge in toto dall'estinzione satisfattoria dell'obbligazione sottostante, essa **si rivela del tutto mancante di affinità verso una qualsiasi configurazione giuridica di incasso**. Appare, cioè, chiaro al Giudice di legittimità **l'impossibilità di usare sintagmi coniugabili**, sul piano del diritto, **con l'effetto satisfattivo dell'obbligazione**, per cui devia verso locuzioni (conseguimento e utilizzo di un credito) più inclini ad **identificare generiche forme di possesso del credito**, su cui il **credитore è ammesso a incentrare atti di dominio** (la rinuncia all'incasso del credito) a scopo di rinforzo patrimoniale della società partecipata.

Il Giudice di legittimità sostituisce **l'effettività dell'incasso con una generica condizione potestativa sul credito**. Tale generica condizione potestativa sul credito, anche se può conciliarsi con una nozione dinamica di possesso del reddito, **non contrariata dal principio costituzionale della capacità contributiva**, non è però **ricongiungibile al principio di cassa** legislativamente messo alla base del presupposto di governo dei redditi di capitale, di lavoro e diversi come contrassegnati dal Tuir.

Anche se il **possesso di redditi costituisce “la generica espressione”** con la quale il Legislatore ha sinteticamente indicato, includendolo nella definizione del presupposto d'imposta sia dell'Irpef ([**articolo 1, Tuir**](#)) che dell'Ires ([**articolo 72, Tuir**](#)), **il criterio di collegamento del reddito alla persona** (fisica o giuridica), **nell'ambito delle singole categorie di redditi** lo ha poi coordinato con situazioni giuridiche inclini ad **incapsulare talora il principio di cassa e talora il**



principio della competenza. Solo in alcuni specifici casi risulta **unicamente rilevante la titolarità giuridica e quindi il possesso della fonte** (tale è ad esempio il caso dei redditi fondiari).

Solo nei citati [articoli 1 e 72, Tuir](#), l'espressione “*possesso del reddito*” trova nella titolarità di situazioni giuridiche soggettive la **sua fondamentale prerogativa**. Per tali preliminari articoli **non è il possesso materiale della ricchezza** alla base dell'individuazione del centro soggettivo, **ma il dominio giuridico che il centro soggettivo è nella condizione di esercitare sul reddito**, avendone la titolarità della fonte. Se è indubbiamente vero che la **fonte produttiva del reddito esiste** se manca il condizionamento prevaricante di facoltà decisionali di terzi sul reddito, essa tuttavia **non basta per la compiuta delineazione strutturale dell'obbligazione tributaria** in ordine a quelle categorie di reddito per le quali il legislatore procede ad un loro più dettagliato coordinamento, con prescrizioni che, nell'ambito della costituzionale riserva di legge, raccordano a più precise regole giuridiche **la rilevanza fiscale del fatto economico**.

Il **principio della capacità contributiva** indica nel possesso del reddito la **portata causale dell'obbligazione tributaria**, per cui senza un evento economico sintomatico di ricchezza, nulla è tassabile, ma la configurazione dell'obbligo impositivo in ordine alle sue dinamiche attuative è **rimessa al legislatore**, in ossequio al citato **principio della riserva di legge** ([articolo 23, Costituzione](#)).

I **redditi di capitale** (nei quali si annoverano i dividendi dell'istanza in esame) si **coordinano rigorosamente con il principio di cassa** ([articolo 45, Tuir](#)) e per tale principio “*percezione*” e “*conseguimento*” **non sono equivalenti**. L'effettivo flusso dell'incasso **non è un mero “elemento accidentale”** secondo i canoni del contratto, ma **diretto elemento costitutivo dell'obbligo impositivo**, che, quindi, non insorge senza la sua sopravvenienza. Trascurarlo e ritenere sufficiente la preliminare generica portata del “*possesso del reddito*” significa connettere l'interpretazione ad **un'opera creativa dell'obbligazione tributaria** e non ad un'opera di rappresentazione dell'obbligo impositivo fondato su **coerenti congiunzioni di sistema**. Significa invadere l'area normativa esclusivamente riservata al legislatore. In termini più esplicativi si interpreta contra Costituzione.

Nel caso di **rinuncia di un credito insorto a seguito della delibera di distribuzione del dividendo**, indipendentemente dalla sua condizione fiscale (privata o d'impresa), il fatto economico che si rende intravedibile è solo il **rinforzo patrimoniale della società**, per cui o è tassabile la portata di tale evento o si è nell'irrilevanza degli effetti fiscali. Per il codice civile la **categoria civilistica della remissione** riesce a configurarsi solo come un **atto abdicativo del tutto estraneo a qualsiasi forma satisfattoria dell'obbligazione sottostante**, del tutto dissociata, quindi, **da qualsiasi manifestazione di incasso**, sia materiale che giuridico. I **redditi di capitale**, al pari degli altri redditi che si ricongiungono al principio di cassa, **danno manifesta prova di non specializzarsi rispetto alle relative categorie civilistiche**, alle cui prerogative subordinano gli effetti fiscali. Nel momento in cui, quindi, l'**interprete si scosta dall'istituto giuridico e dalla sua predefinita vocazione di scopo**, manipolandolo per conseguire degli effetti fiscali che non gli sono connaturati, al fine **di perseguire la tutela erariale**, compie un'opera ermeneutica del



tutto ricalcante l'abuso del diritto. La strumentalizzazione della regola giuridica sia che essa s'indirizzi a creare un'aspettativa erariale non prevista dalla legge o ad evitare che **l'erario patisca un pregiudizio per l'ammacco di un diritto che la legge prevede**, viene in ogni caso a vertere in una **condizione di antigiuridicità**.

Del tutto astratta è anche la logica giuridica rinvenibile nell'ulteriore asserzione della Corte sempre rinvenibile nella citata [**sentenza 12223/2022**](#): *“... per un altro verso la rinuncia arricchisce la società che appartiene al socio rinunciante, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica, in violazione del principio della capacità contributiva, dell'incremento dell'effettivo valore della partecipazione sociale”*.

A tal proposito, sul piano dei **concreti effetti economici evocati dal giudice di Cassazione, non appare esatto raccordare la remissione del credito ad un rinforzo patrimoniale della società** solo connesso con la **partecipazione del socio rinunciante**. Dalla rimozione della passività dallo stato passivo e dal derivato aumento del netto patrimoniale della società, ne trae **vantaggio l'intera compagine sociale e non solo il socio rinunciante**. Nella società a responsabilità limitata, ad esempio (ma simili criteri di riparto valgono anche per le altre forme ordinamentali di società), **la titolarità dell'intero valore patrimoniale della società è frazionata** in dipendenza delle prescrizioni dell'[**articolo 2468, cod. civ.**](#), per il quale testualmente (3° comma): *“Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti (costitutivi)”*. È, quindi, **l'intera collettività dei soci ad avvantaggiarsi dell'aumento patrimoniale** procurato dalla **remissione del credito del singolo socio** e non solo quest'ultimo. Il socio remittente potrebbe persino **essere un socio di minoranza del tutto marginale e beneficiarne**, quindi, **nella medesima misura marginale**, a fronte dell'unitario sovraccarico degli effetti fiscali dell'*“incasso giuridico”* da lui subito sull'intera remissione del debito. Dal regolamento societario/statutario derivano, quindi, **regole del tutto inconciliabili persino con i rappresentati** **paradigmi tributari di “possesso del reddito”**, nell'accezione di generiche forme di nuova ricchezza sottoposte al dominio dispositivo del socio, tanta è la sproporzione che può venirsi a rivelare tra l'entità del credito rimesso e **l'influenza della rimessione nei confronti del socio che rinuncia al credito da TFM, da prestazioni di lavoro autonomo, dipendente e da redditi diversi e di capitale**.

Conclusivamente, **l'incasso giuridico è solo una finzione fondata sulla manifesta manipolazione dell'istituto giuridico della rinuncia** e sull'effettiva delinearazione strutturale dell'obbligazione tributaria **che deriva dai redditi legislativamente ricongiunti al principio di cassa**.

Rappresentata l'anomala struttura giuridica e tributaria dell'incasso giuridico, tornando ora alle questioni poste in premessa, si tratta anche di accertare, sempre sul piano degli stretti principi di diritto, se tale stereotipo di **finzione giuridica possa ritenersi**, al di là della sua arbitraria dinamica, **sopravvissuto alla novella** introdotta con il [**comma 4-bis dell'articolo 88, Tuir**](#), o se **la sua ultrattattività abbia incontrato in esso un'invalicabile ostruzione**. Per una più agevole comprensione si riporta **il testo del citato comma 4-bis**: *“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”*. Dalla riportata



versione testuale si ritrae, *in primis*, come i **crediti dalla cui rinuncia deriva la sopravvenienza attiva**, non hanno alcun raccordo legislativo in **ordine alla loro fonte di provenienza** (d'impresa o privata), per cui la diversa connotazione fiscale che l'Agenzia delle entrate ritiene di intravedere nella fonte di origine del credito relativamente al valore fiscale (sprovvisto di ogni significato fiscale il credito in regime d'impresa non tassato – con valore fiscale in ogni caso perequato al suo valore nominale in caso di credito in regime privato) **non dispone di alcuna copertura legislativa**. E neppure alcun **sussidio legislativo proviene dal riportato testo di legge**, in ordine alla rilevanza della **sopravvenienza attiva solo se raccordata alla rinuncia dei crediti in regime d'impresa**. Il dato letterale appare, invece, di significato onnicomprensivo, **non dipendente da specifici fondamenti causali** e di origine, per cui sul piano testuale la **norma appare avere una vocazione disciplinare non circoscrivibile alla catalogazione**, privata o d'impresa, del credito. Appare, inoltre, del **tutto anomalo che un credito diverga il suo valore fiscale** in dipendenza della fonte di provenienza, privata o d'impresa. Perché si possa fiscalmente connotare un credito in modo diverso sul piano del relativo valore fiscale, occorre un **parametro distintivo di chiaro rango legislativo** e trattandosi di specificazione fiscale esso non può che venire previsto nella legislazione tributaria, **non trattandosi di una prerogativa civilistica idonea a contrassegnare in qualche modo la struttura ordinamentale del credito**. Ma proprio l'indistinto plenario rinvio alla rinuncia dei crediti dei soci a cui il Legislatore ha fatto ricorso nel [**comma 4-bis dell'articolo 88, Tuir**](#), è sintomatico della **mancanza di una qualsiasi contrassegnazione divisoria in ordine alla natura e all'origine dei crediti**. In altri termini, trattasi solo di una **distinzione prospettata in atti di prassi**. Uno spartiacque divisorio identificato dall'Agenzia delle entrate che però incide ed in modo diretto sulla delineazione strutturale dell'obbligazione tributaria (basti pensare al diverso meccanismo impositivo sottostante come indicato dall'interprete ministeriale), partecipando, quindi, alla configurazione della prestazione patrimoniale, ma **tale ingerenza implica l'osservanza del costituzionale principio della riserva di legge (articolo 23, Costituzione)** non perseguitibile, come noto, con atti amministrativi.

Inoltre, si deve anche considerare che se **il cd incasso giuridico costituisse un lineare istituto praticabile con generalità in ordine ad ogni tipo di credito**, in quanto anche sostitutivo-inclusivo del principio di cassa, non vi sarebbe stato **bisogno di ricorrere allo strumento della sopravvenienza attiva** nei confronti della società, indebolendo con l'imposizione della medesima lo stesso scopo del rinforzo patrimoniale della partecipata, dal momento che la sua commisurazione finale patisce la decurtazione fiscale della sopravvenienza. Anzi, **se l'incasso giuridico disponesse di un'autentica credibilità giuridico-fiscale**, coerente con le varie categorie di reddito, **l'adozione legislativa di tale strumento sarebbe risultata sicuramente più razionale** sul piano degli effetti fiscali, dal momento che l'unitario credito rinunciato a cui si raccorda un altrettanto unitario scopo (il potenziamento patrimoniale dei mezzi propri della società), con **l'introduzione della sopravvenienza viene distinto**, a parità di prerogative e di scopo si ripete, in **apporto fiscalmente neutro ed in sopravvenienza tassabile nei confronti della società**. Un apporto di chiara unitaria natura patrimoniale viene a declinare **conseguenze impositive diverse nei confronti della società**, in dipendenza di un fattore (il valore fiscale del credito) del tutto estraneo alla commisurazione della sua capacità contributiva, avendo per quest'ultima la **medesima natura degli apporti costitutivi**.



Si deve, quindi, ritenere che l'introduzione del [comma 4-bis dell'articolo 88, Tuir](#), si sia resa necessaria, **non per una sostituzione solo parziale dello strumento dell'incasso giuridico**, come intenta l'Agenzia delle entrate, ma per **coprire un vuoto d'imposta**, seppure con una soluzione impositiva (la sopravvenienza attiva) altrettanto contorta, **anche se meno distorsiva dei principi di diritto lesi dall'inesistente incasso giuridico**.



ACCERTAMENTO

Il domicilio digitale ai nastri di partenza

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici

[Scopri di più](#)

Il [comma 5, dell'articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973](#), prevede che i soggetti di cui all'[articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005](#) – domicili **digitali eletti delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese** – possono eleggere il domicilio **digitale speciale** presso il quale ricevere sia la **notificazione degli atti**, degli avvisi e dei provvedimenti che, per legge, **devono essere notificati**, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge **non prescrive la notificazione**, secondo le modalità stabilite con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024).

Con il medesimo provvedimento sono stabilite le **modalità con le quali i soggetti di cui sopra possono confermare o revocare gli indirizzi digitali** comunicati, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle **more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente**.

Il domicilio digitale speciale è eletto **mediante la specifica funzionalità disponibile nell'area riservata** del **sito internet dell'Agenzia delle entrate**. Servizio messo a disposizione in questi giorni, come si legge nel **comunicato stampa n. 13 del 12 marzo 2025**.

L'Agenzia delle entrate **invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale** speciale indicato per **verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente**. Con le medesime modalità sono **comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato**; la **revoca è manifestata mediante apposita funzionalità**.

Il **cittadino** che sceglie la nuova modalità può accedere con le **credenziali** Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio **"domicilio digitale"**, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o **altro servizio di recapito certificato qualificato**. Riceverà, a quel punto, presso la **stessa casella certificata**, il codice **necessario a validare l'operazione**.

Ciascun utente avrà la possibilità di eleggere **un unico domicilio digitale** e non potrà indicare un indirizzo già associato ad altri. **La procedura è esclusa per i soggetti i cui indirizzi Pec**



devono essere iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti "Ini-Pec".

Ricordiamo che, in forza di quanto disposto dal [**comma 6, dell'articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973**](#), ai fini della **notificazione e dell'invio di atti**, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'[**articolo 26, D.L. 76/2020**](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, l'Agenzia delle entrate **deve provvedere costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali** nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'[**articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 58/2022**](#).

Il gestore della piattaforma provvede costantemente **all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali** istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Studi professionali nel mirino dei private equity

di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners

In collaborazione con **MpO PARTNERS** EVENTO GRAUITO **Riforma fiscale ed aggregazioni professionali** Scopri di più

Se fino a pochi anni fa le aggregazioni nel mondo delle professioni erano autofinanziate e guidate principalmente dai professionisti stessi, con obiettivi di passaggio generazionale. Oggi il settore sta sempre più attirando l'attenzione di investitori finanziari, sebbene con alcune differenze settoriali. Questo fenomeno, già consolidato in altri ambiti come quello odontoiatrico con le catene dentali, sta ora prendendo piede anche tra i commercialisti, trainato da tre fattori principali: la necessità di capitali per finanziare la crescita, l'inevitabile consolidamento del mercato e il ruolo sempre più rilevante della tecnologia e della digitalizzazione.

L'attenzione degli investitori per gli studi professionali non è dunque uniforme:

- dentisti: il settore odontoiatrico è stato il primo ad essere interessato dal mondo della finanza, con l'affermazione delle catene dentali già circa 15 anni fa. Da allora, la standardizzazione dei processi, l'utilizzo di marchi riconoscibili e il ruolo crescente dei manager hanno trasformato il settore. Oggi il *Private Equity* continua a finanziare le acquisizioni ma i principali attori rimangono sostanzialmente gli stessi;
- avvocati: al contrario, il settore legale rimane ancora poco permeabile agli investitori esterni. Le Società tra Avvocati (STA) rappresentano un primo tentativo di favorire l'aggregazione, ma la scarsa cultura aggregativa del settore e i vincoli normativi hanno finora limitato l'ingresso di capitali finanziari;
- commercialisti e consulenti del lavoro: è il settore più dinamico in questo momento e su questo occorre concentrarsi.

Gli studi di commercialisti offrono servizi essenziali e continuativi, come la gestione della contabilità, le dichiarazioni fiscali e l'elaborazione delle buste paga (in realtà sarebbe di competenza dei cdl). Questi servizi garantiscono entrate costanti e ripetitive, molto attrattive per gli investitori finanziari. Inoltre, l'adozione crescente di strumenti tecnologici – software gestionali avanzati, intelligenza artificiale e automazione dei processi contabili – rende il settore più scalabile e adatto a strategie di crescita industrializzata. Infine, ma forse il fattore più importante, il mercato italiano è ancora dominato da una miriade di piccoli studi, con fatturati limitati e poca capacità di investimento. Il *Private Equity* vede in questo scenario un



grande potenziale di aggregazione, con la possibilità di creare operatori di riferimento su scala nazionale attraverso una molteplicità di acquisizioni successive.

Queste condizioni, da sole, non sono state tuttavia sufficienti a riscuotere un interesse concreto da parte del mondo della finanza per diversi anni. Allo stesso tempo, anche i professionisti non erano interessati a ricercare capitali all'esterno.

Secondo la nostra esperienza, è stato il Covid a segnare la svolta.

Come conseguenza della crisi sanitaria, ci si attendeva una risposta più forte da parte degli studi mono professionali, i più colpiti. Ma così non è stato, sono stati invece gli studi di più grandi dimensioni ad essere più reattivi ed a voler sperimentare nuove strategie di crescita.

Dopo la pandemia, il volume delle operazioni di aggregazione tra studi è aumentato significativamente...

[Continua a leggere...](#)